



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

*D.R. 663/2015
del 02.03.2015
classif. IV/1*

IL RETTORE

VISTO il nuovo testo del Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori, per il deferimento alla Commissione etica e per il funzionamento del Collegio di disciplina, approvato dal Senato Accademico con delibera n. 42/2015 assunta in data 10/02/2015;

VISTO il D.R. n. 1001 del 17/04/2014 con cui è stata emanata la Declaratoria delle condotte attive e/o omissive passibili di rilievo disciplinare, approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 51/2014 assunta in data 18/03/2014;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30/2015 assunta in data 17/02/2015 con cui è stata approvato il nuovo testo della Declaratoria delle condotte attive e/o omissive passibili di rilievo disciplinare;

DECRETA

l'emanazione della Declaratoria delle condotte attive e/o omissive passibili di rilievo disciplinare, allegata al Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori, per il deferimento alla Commissione etica e per il funzionamento del Collegio di disciplina, il cui testo si riporta di seguito:

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI

DECLARATORIA DELLE CONDOTTE PASSIBILI DI RILIEVO DISCIPLINARE.

1. Censura – rimprovero scritto (art. 88 R.D. 31/8/1933 n. 1592)



- mancanza ai doveri d'ufficio collegati alla funzione rivestita quali: inosservanza dell'orario delle lezioni, delle esercitazioni, del ricevimento studenti, delle sedute di laurea; assenza alle riunioni di tutti gli organi collegiali di cui il docente fa parte in ragione del proprio status (e non per mandato elettivo) senza giustificato motivo, per almeno un terzo delle sedute previste su base triennale;
- assenza di risposta nei termini stabiliti a richieste di dati per rendicontazioni riferite ad attività didattiche e/o di ricerca, anche a seguito di sollecitazioni;
- inattività scientifica per un periodo di quattro anni;
- inosservanza di disposizioni, ordini di servizio, circolari relative ad attività istituzionali.
- ipotesi non gravi di condotta irregolare o contrastante con la dignità e la credibilità della funzione docente.

2) Sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno (art. 89 R.D. 31/8/1933 n. 1592)

2a) Sospensione fino a 1 mese

- infrazioni già oggetto di censura, se ulteriormente ripetute.

2b) Sospensione da 1 a 4 mesi

- comportamenti ripetuti di cui al punto 2a), tali da arrecare discredito all'Istituzione universitaria;
- atti che ledano la dignità e la credibilità della funzione docente;
- condotte incompatibili con lo status di docente o in conflitto di interesse con l'Istituzione universitaria, anche nell'esercizio di attività professionale.

2c) Sospensione da 5 a 8 mesi

- condotte incompatibili con le norme di legge relative allo status o alla funzione docente, e/o in conflitto di interesse con l'Istituzione universitaria, anche nell'esercizio di attività professionale, con l'aggravante specifica del danno patrimoniale o del rilevante discredito inferto all'Istituzione universitaria;
- condotte di cui alle precedenti previsioni (sub lettere 2a e 2b) connotate da abitudine accertata in sede di procedimento disciplinare;
- atti abusivi o vessatori che ledano la dignità e la credibilità della funzione docente (in particolare gli atti di cui al Codice di condotta contro le molestie sessuali- Decreto Rettorale 8.8.2005).

2d) Sospensione da 9 mesi a 1 anno



- condotte ed atti di cui ai precedenti punti 2b) e 2c), quando - per il grado di reiterazione o per le circostanze che li caratterizzano - siano ritenuti di maggiore gravità.

3) Destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni (art. 88 R.D. 31/8/1933 n. 1592).

- comportamenti che irrimediabilmente abbiano leso la dignità e la credibilità della funzione docente, con grave violazione delle regole relative ai doveri d'ufficio, recando danno o pregiudizio ai colleghi o agli studenti, o al personale non docente e comunque all'Istituzione universitaria;
- condotte ed atti anche estranei all'esercizio delle funzioni istituzionali, che siano in irrimediabile contrasto con la dignità e la credibilità della funzione docente, valutati a prescindere dalla loro rilevanza penale.

La presente Declaratoria entra in vigore dalla data della sua emanazione con Decreto Rettorale con contestuale pubblicazione sul sito web della Sapienza.

Con il presente provvedimento è abrogato il D.R. n. 1001 del 17/04/2014.

L'originale del Decreto Rettorale sarà inserito negli atti dell'apposita raccolta.

Roma lì,

F.to Il RETTORE